

Regolamento

In conformità all'art. 9 degli statuti della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life (in seguito denominata fondazione di previdenza) viene emanato il seguente regolamento:

Art 1. Scopo

Con l'adesione alla fondazione di previdenza i contraenti della copertura previdenziale (in seguito denominati contraente della copertura previdenziale) si prefiggono lo scopo di creare una previdenza vincolata con agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3) a mezzo di un conto presso una banca di diritto svizzero.

Art 2. Convenzione di previdenza

A tale scopo il contraente della copertura previdenziale stipula una convenzione di previdenza con la fondazione di previdenza. La convenzione di previdenza stabilisce nei dettagli il rapporto di previdenza tra il contraente della copertura previdenziale e la fondazione di previdenza. Con l'adesione alla convenzione il contraente della copertura previdenziale acquisisce il diritto ad effettuare versamenti con agevolazioni fiscali su un conto di previdenza personale presso la fondazione di previdenza.

Il contraente della copertura previdenziale ha la possibilità di stipulare, in aggiunta, un'assicurazione di rischio ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 seconda frase OPP 3. In questo caso parti contraenti sono il contraente della copertura previdenziale nonché il partner assicurativo stabilito dalla fondazione di previdenza. Sono determinanti per l'assicurazione di rischio le Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché la polizza.

I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati al conto di previdenza.

Art 3. Apertura e gestione del conto

Su incarico del contraente della copertura previdenziale la fondazione di previdenza apre un conto di previdenza intestato al medesimo presso una banca di diritto svizzero. Lo scopo del conto di previdenza è limitato esclusivamente e irrevocabilmente ai fini della previdenza personale del contraente della copertura previdenziale.

La fondazione di previdenza affida a una banca di diritto svizzero la gestione del conto.

Art 4. Momento e importo del versamento

Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in relazione con l'art. 8 cpv. -1 LPP, il contraente della copertura previdenziale è libero di determinare il momento e l'importo del suo versamento, fino a concorrenza dell'importo annuo massimo fissato dalla legge, sul conto di previdenza. Il contraente della copertura previdenziale può pertanto effettuare versamenti in maniera regolare o sporadica. Affinché si possano garantire gli accrediti dei versamenti effettuati dal contraente della copertura previdenziale sul conto di previdenza nel corso dell'anno civile, i versamenti devono pervenire alla fondazione di previdenza entro e non oltre un termine fissato annualmente dalla fondazione di previdenza per l'anno in questione. Gli accrediti di versamenti con effetto retroattivo non sono ammessi.

La fondazione di previdenza è libera di rifiutare un versamento di contributi.

Art 5. Remunerazione

Il consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse alle condizioni vigenti sul mercato. Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile.

Art 6. Investimenti in titoli

Il contraente della copertura previdenziale può incaricare la fondazione di previdenza di investire, interamente o parzialmente, il saldo del proprio conto di previdenza in gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento, le quali in conformità al proprio regolamento collocano nel deposito titoli di una banca di diritto svizzero. La fondazione di previdenza è libera di fissare un importo minimo per tali investimenti.

La fondazione di previdenza acquisisce gli investimenti per conto del contraente della copertura previdenziale e li gestisce a nome suo. Gli investimenti sono composti in conformità agli artt. 49 - 58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Il consiglio di fondazione decide circa le possibilità d'investimento offerte al contraente della copertura previdenziale e stabilisce le relative direttive d'investimento.

Il contraente della copertura previdenziale può in qualsiasi momento incaricare la fondazione di previdenza dell'emissione e del riscatto dei diritti nei confronti dei gruppi d'investimento. I relativi incarichi per gli investimenti e i disinvestimenti vengono eseguiti almeno a scadenza settimanale.



Il prezzo d'emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla fondazione d'investimento al giorno determinante per la valutazione; in tale ambito la fondazione di previdenza può riscuotere una commissione d'emissione e/o di riscatto per la copertura delle spese. In caso di alienazione dei diritti il ricavato viene accreditato al conto di previdenza del contraente della copertura previdenziale.

Per la parte dell'avere di previdenza investita in gruppi d'investimento non sussiste né un diritto a una remunerazione minima né al mantenimento del valore capitalizzato. Il contraente della copertura previdenziale si assume il rischio d'investimento.

Art 7. Durata della previdenza ordinaria

La convenzione di previdenza termina non appena il contraente della copertura previdenziale ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria AVS conformemente all'art. 21 LAVS oppure con il decesso di quest'ultimo. Rimane riservato l'art. 10 cpv. 2 del presente regolamento.

Al più presto a cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS il contraente della copertura previdenziale ha il diritto di richiedere lo scioglimento della convenzione di previdenza e il versamento dell'avere di previdenza.

Ad eccezione delle motivazioni elencate qui di seguito all'art. 8, non sono possibili i prelievi anticipati dal conto di previdenza.

Art 8. Prelievo anticipato

Il prelievo anticipato dell'avere di previdenza e lo scioglimento del conto di previdenza su richiesta del contraente della copertura previdenziale sono possibili solo nei seguenti casi:

- a) se il contraente della copertura previdenziale beneficia di una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b) se il contraente della copertura previdenziale utilizza l'avere di previdenza per il riscatto in un'istituzione di previdenza esente da imposte o lo impiega per il trasferimento a un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c) l'intestatario intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);
- d) se il contraente della copertura previdenziale cessa l'attività lucrativa indipendente sinora esercitata e assume un'altra attività lucrativa indipendente (prelievo possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa);
- e) se il contraente della copertura previdenziale lascia definitivamente la Svizzera.

Se il contraente della copertura previdenziale è sposato o vive in un'unione domestica registrata, per i casi c) a e) occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata in caso di acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, nonché partecipazione a proprietà d'abitazioni ad uso proprio oppure in caso di ammortamento di un'ipoteca su una proprietà d'abitazioni ad uso proprio. I prelievi ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni possono essere richiesti dal contraente a scadenza quinquennale; se il contraente è sposato o vive in un'unione domestica registrata, occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art 9. Beneficiari

Sono ammesse quali beneficiarie le seguenti persone:

- a) in caso di vita il contraente della copertura previdenziale;
- b) in caso del suo decesso nell'ordine seguente:
 - 1) il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
 - 2) i discendenti diretti come pure le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in misura preponderante oppure la persona con la quale la persona defunta ha convissuto nella medesima economia domestica per cinque anni consecutivi prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - 3) i genitori;
 - 4) i fratelli e le sorelle;
 - 5) gli altri eredi.

Il contraente può determinare una o più persone beneficiarie di cui alla lett. b cifra 2 e specificare in maggior dettaglio i rispettivi diritti. Il contraente ha inoltre il diritto di cambiare l'ordine dei beneficiari di cui alla lett. b cifre 3 a 5 e di determinare in maggior dettaglio la misura dei singoli diritti.

Se il contraente della copertura previdenziale non precisa i diritti dei beneficiari, la fondazione di previdenza suddivide l'avere in parti uguali tra le varie persone, se vi sono diversi beneficiari di un medesimo gruppo.



Se, in caso di decesso, vengono definiti beneficiari, se viene modificata la loro successione o se vengono precisati diritti, occorre utilizzare il formulario fornito dalla fondazione di previdenza. Le precisazioni indicate sul formulario e/o le modifiche vengono integrate nella ripartizione solo se la fondazione di previdenza ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso.

Se la fondazione di previdenza non è stata informata dal contraente della copertura previdenziale in merito all'esistenza di un partner convivente, parte dal presupposto che non vi sia alcun convivente. La fondazione di previdenza non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Ciò vale, in particolare, per le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente della copertura previdenziale nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio in comune.

Art 10. Scadenza e versamento dell'avere di previdenza

Nel caso dell'insorgere di motivi di cessazione o di scioglimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento, diventa esigibile l'intero avere di previdenza del contraente della copertura previdenziale inclusi eventuali investimenti in gruppi d'investimento. Alla scadenza ai sensi dell'art. 9 la persona beneficiaria può far valere il suo diritto al versamento del rispettivo avere di previdenza.

Se il contraente della copertura previdenziale fornisce la prova che continua a esercitare un'attività lucrativa, il versamento può essere differito al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.

Spetta alla persona avente diritto legittimarsi nei confronti della fondazione di previdenza nel modo richiesto dalla stessa e fornire tutti i dati, documenti e prove necessari per far valere il diritto al versamento della prestazione di previdenza. In ogni caso la fondazione di previdenza ha la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti.

La prestazione viene versata esclusivamente sotto forma di capitale. Il versamento viene effettuato 31 giorni dopo il ricevimento della domanda completa.

Ai sensi degli artt. 96 e 472 segg. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) la fondazione di previdenza ha la facoltà di depositare l'avere di previdenza in caso di eventuali controversie riguardo alla persona avente diritto.

Art 11. Imposte

I versamenti effettuati dal contraente della copertura previdenziale possono essere dedotti dal reddito imponibile nel quadro delle disposizioni fiscali della Confederazione e del cantone di residenza. Fino alla scadenza l'avere di previdenza accumulato e i relativi ricavi sono esenti da imposte.

Il contraente della copertura previdenziale può concludere diverse convenzioni di previdenza con la fondazione di previdenza. Non è possibile ripartire l'avere di previdenza esistente. Quando un avere di previdenza giunge a scadenza, la fondazione di previdenza ha l'obbligo di informare le autorità fiscali competenti sui prelievi interessati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, ed in particolare dell'obbligo di notifica conformemente alla legge federale sull'imposta preventiva. Se al momento dello scioglimento il contraente della copertura previdenziale è domiciliato all'estero, la fondazione di previdenza è obbligata a prelevare l'imposta alla fonte.

Art 12. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

L'avere di previdenza non può essere né costituito in pegno, né ceduto. Tutte le operazioni di questo tipo prima della scadenza sono nulle.

Rimangono salvi l'art. 30b LPP e l'art 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA). Nel caso di contraenti della copertura previdenziale sposati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La cessione dell'avere di previdenza a favore del coniuge o del partner registrato è possibile conformemente all'art. 4 cpv. 3 OPP 3 se il regime viene sciolto per divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata o a causa di altre circostanze (eccetto il decesso).

Art 13. Comunicazioni e attestazioni

Su incarico della fondazione di previdenza il contraente della copertura previdenziale riceve, a scadenza annuale, dalla banca che gestisce il conto un estratto che riporta la situazione del suo avere sul conto di previdenza, nonché un'attestazione relativa ai versamenti effettuati (attestato fiscale). Si possono richiedere ulteriori estratti conto dietro pagamento di una commissione.

Tutte le comunicazioni destinate al contraente della copertura previdenziale vengono trasmesse all'ultimo indirizzo da lui indicato.



Art 14. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

Modifiche dell'indirizzo e delle generalità (in particolare dello stato civile) del contraente della copertura previdenziale devono essere comunicate immediatamente alla fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a informazioni insufficienti, tardive o errate relative all'indirizzo o ai dati personali.

Il contraente della copertura previdenziale deve provvedere al mantenimento del contatto fra lui e la fondazione di previdenza.

Art 15. Verifica delle firme e della legittimazione

La verifica dell'identità del contraente della copertura previdenziale avviene tramite la sua firma sulla convenzione di previdenza. La fondazione di previdenza ha la facoltà, ma non vi è obbligata, di procedere a ulteriori verifiche della legittimazione del contraente della copertura previdenziale.

Art 16. Commissioni

Quale indennità per il proprio onere la fondazione di previdenza può riscuotere commissioni. Queste ultime vengono addebitate all'avere di previdenza. Il regolamento sulle commissioni viene notificato al contraente della copertura previdenziale all'apertura del conto; la fondazione di previdenza, tuttavia, si riserva il diritto di modificare in ogni momento le proprie commissioni. L'attuale regolamento sulle commissioni può essere richiesto in qualsiasi momento presso la fondazione di previdenza.

Art 17. Responsabilità

La fondazione di previdenza non risponde delle conseguenze, nei confronti del contraente della copertura previdenziale, che risultano dalla mancata osservanza di obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte del contraente della copertura previdenziale.

Art 18. Modifiche del regolamento

La fondazione di previdenza si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Dette modifiche del regolamento vengono comunicate in maniera appropriata al contraente della copertura previdenziale.

Art 19. Riserva di disposizioni legali

Le norme legali e regolamentari vincolanti prevalgono sulle disposizioni della convenzione di previdenza e del presente regolamento se sono in contrasto fra di loro. Modifiche legali e regolamentari avvenute a posteriori hanno validità anche senza apposita comunicazione al contraente della copertura previdenziale.

Art 20. Diritto applicabile e foro competente

Si applica esclusivamente il diritto svizzero. La valutazione di eventuali controversie rientra nella competenza esclusiva dei tribunali svizzeri.

Art 21. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce l'attuale regolamento.

Zurigo, 1° gennaio 2018

